



L'armonizzazione contabile

Il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che integra e modifica il precedente d.lgs. 118/2011 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi è entrato in vigore il 12 settembre 2014. Per armonizzazione contabile si intende il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili per consentire il controllo dei conti pubblici nazionali. Dal 1° gennaio 2015 l'armonizzazione contabile riguarderà tutti i comuni, grandi e piccoli. Nell'anno 2015 tutte le amministrazioni dovranno approvare sia i bilanci secondo le vecchie regole sia quelli secondo i nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, per passare nel 2016 alla sola contabilità armonizzata. La riforma della contabilità prevede che spariscono i residui attivi e passivi mediante riaccertamento straordinario, per confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato; si ragiona per cassa e non per competenza; gli accertamenti dei crediti e dei debiti si riferiscono esclusivamente a quelli esigibili dove è prevista una scadenza certa; le entrate di dubbia e non certa esigibilità avranno come contropartita il Fondo Crediti di dubbia esigibilità con vincolo nell'avanzo di amministrazione. Per le entrate destinate a copertura delle spese sostenute in più esercizi finanziari, sono inseriti vincoli ad evitare la formazione di avanzi di amministrazione facendole confluire nel fondo pluriennale vincolato; per le entrate destinate alla copertura di spese non perfezionate nell'esercizio ci sarà un nuovo vincolo nel risultato di amministrazione; ci sarà un fondo rischi per quelle spese di cui non si ha ancora il titolo esecutivo ma si conosce il relativo ammontare. Con l'approvazione del conto consuntivo 2014 le amministrazioni locali dovranno procedere con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e al calcolo del fondo

pluriennale vincolato. Il riaccertamento straordinario dei residui attivi di dubbia esigibilità, che andrebbero stralciati dai bilanci degli enti locali, rappresenta una vera e propria manovra finanziaria aggiuntiva pari ad oltre il 29,4% della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale da parte degli enti locali. Si evidenzia la necessità di immaginare un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili.

A cura di:

Paola Giordano

Revisore UGDCEC